

Sulla controversa questione della possibilità o meno di montare sui veicoli pneumatici che non compaiono nel fascicolo omologativo, la posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata definita nel marzo 2011, con la circolare che è possibile scaricare in calce al presente articolo.

Il Ministero, nel caso un pneumatico non sia stato approvato in sede di omologazione, prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione debba essere integrata da un nulla-osta della casa costruttrice del veicolo. Per montare pneumatici alternativi, non è dunque sufficiente una relazione tecnica firmata da persona abilitata, ma è necessaria l'approvazione ufficiale della casa automobilistica.

Il motivo di questa decisione, dichiarato dalla direzione generale del Ministero, è che è necessario "conseguire una sufficiente garanzia della compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico del veicolo. Solo la casa costruttrice, tramite le numerose prove che vengono generalmente condotte, può essere a conoscenza degli effetti 'dinamici' che la modifica comporta, effetti non evidenziabili nelle comuni formule di calcolo."

La casa costruttrice potrebbe inoltre richiedere, per interventi di una certa rilevanza, come ad esempio lo spostamento delle pinze dei freni o l'applicazione di distanziali, che i lavori debbano essere eseguiti da una determinata officina autorizzata dalla Casa stessa.

Scarica la Circolare del Ministero dei Trasporti  "Pneumatici in alternativa"

© riproduzione riservata
pubblicato il 29 / 11 / 2012